

Rep. n. 18745

Racc. n. 15310

Atto costitutivo di associazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'undici giugno duemilaventicinque

11 giugno 2025

nello studio **in Castiglione delle Stiviere (MN)**, via Garibaldi
n. 90,

davanti a me dottor **Jacopo Balottin, notaio in Castiglione
delle Stiviere**, iscritto nel ruolo del collegio notarile di
Mantova, si sono costituiti:

Città di Castiglione delle Stiviere, (in alcuni atti: Comune di
Castiglione delle Stiviere) con sede legale in Castiglione
delle Stiviere (MN), via Cesare Battisti n. 4 - codice fiscale
- partita IVA 00152550208, nella persona del sindaco **Volpi En-
rico**, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 13 marzo 1968
- codice fiscale VLP NRC 68C13 C312U, domiciliato per la cari-
ca presso la sede comunale, che qui interviene giusta la **deli-
berazione del Consiglio Comunale del 24 febbraio 2025, n. 16**,
che si allega in copia conforme contrassegnata con lettera
"A";

"Fondazione Innocenta Zanetti e Angelo Cominelli ONLUS", con
sede in Castiglione delle Stiviere (MN), via Garibaldi n. 67,
iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la re-
gione Lombardia al n. 1687, iscritta nel registro delle impre-
se di Cremona Mantova Pavia - codice fiscale 81000770206 -
partita I.V.A. 00522530203 (R.E.A. 220438), di nazionalità
italiana, in persona del presidente del consiglio di ammini-
strazione e legale rappresentante **Perdomini Alessandro**, nato a
Casalmaggiore (CR) il 7 settembre 1967, domiciliato a Casti-
glione Delle Stiviere (MN), via Fratelli Lodrini n. 25/B - co-
dice fiscale PRD LSN 67P07 B898X, rappresentante della stessa
in forza dei poteri conferiti dallo statuto sociale, secondo
le risultanze del registro delle imprese (il comparente - av-
vertito della responsabilità personale verso la società - di-
chiara di agire in esecuzione di corrispondente deliberazione
del consiglio di amministrazione del 3 febbraio 2025 n. 20);

"INDECAST S.R.L.", con sede legale in Castiglione delle Sti-
viere (MN), via Gerra n. 17, iscritta nel registro delle im-
prese di Cremona Mantova Pavia - codice fiscale e partita
I.V.A. 01304660200 (R.E.A. 150887), capitale sociale euro
800.000,00, i.v., in persona dell'amministratore unico e lega-
le rappresentante **Nodari Franco**, nato a Castiglione delle Sti-
viere (MN) il 7 agosto 1946, ivi domiciliato in via Guglielmo
Marconi n. 10 - codice fiscale NDR FN 46M07 C312T, giusta i
poteri attribuiti dallo statuto sociale, secondo le risultanze
del registro delle imprese;

Volpi Enrico, Perdomini Alessandro e Nodari Franco suddetti
intervengono anche in proprio;

Margonari Maria Grazia, nata a Ceresara (MN) il 14 agosto
1951, domiciliata a Castiglione delle Stiviere (MN), via Tel-

**REGISTRATO
UFF. TERRITORIALE
DI MANTOVA
il 03/07/2025
N. 9328 Serie 1T
Euro 245,00
con MOD. UNICO**

lera n. 7.

- codice fiscale MRG MGR 51M54 C502E;
tutti cittadini italiani.

Io sono certo dell'identità personale dei componenti.

Articolo 1

La Città di Castiglione delle Stiviere, la Fondazione Innocenta Zanetti e Angelo Cominelli ONLUS e INDECAST S.R.L. dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, una associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata: **"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE"**, che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata di **"CER CASTIGLIONE DELLE STIVIERE"**, disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione sociale, con sede in Castiglione delle Stiviere (MN), via Cesare Battisti n. 4.

Articolo 2

L'organizzazione e il funzionamento della C.E.R. sono disciplinati dalle norme dello statuto composto di 22 (ventidue) articoli, e che, approvato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, firmato come per legge.

Articolo 3

La durata dell'associazione è fissata a tempo indeterminato. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

Articolo 4

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'Associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui alla Direttiva sulle energie rinnovabili (Direttiva UE 2018/2001), in cui sono riportate le definizioni di autoconsumo collettivo e di Comunità di Energia Rinnovabile (CER), alla Direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica (Direttiva UE 2019/944) che definisce la Comunità Energetica dei Cittadini (CEC), di cui all'art. 42-bis del Decreto Legge 162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dell'art.31 del D.lgs. 8 novembre 2021 n.199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", pubblicato in G.U. 285 del 30/11/2021, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 2023, in vigore dal 24 gennaio 2024, dalla Delibera Arera n. 727 del 2022, con cui è stato approvato Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), così come integrato dalla Delibera Arera n. 15 del 30 gennaio 2024, e delle Regole Tecniche GSE entrate in vigore dal 23 febbraio 2024. L'obiettivo dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità.

Articolo 5

Possono essere associati tutti coloro che si trovano in pos-

sesso dei requisiti previsti dalla norma di settore e dallo Statuto.

La Città di Castiglione delle Stiviere, la Fondazione Innocenta Zanetti e Angelo Cominelli ONLUS e INDECAST S.R.L. sono associati fondatori e ad essi spettano le funzioni e competenze stabilite nello Statuto e sono tenuti ad individuare i loro rappresentanti nella Associazione.

Articolo 6

La quota di adesione, se dovuta, dovrà essere versata presso la sede dell'associazione entro l'ultimo giorno del mese di giugno di ogni anno ed il suo ammontare verrà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto, a comporre il Consiglio Direttivo per il primo triennio, sono nominati i signori:

- 1) Enrico Volpi - Presidente;
- 2) Franco Nodari;
- 3) Alessandro Perdomini;
- 4) Maria Grazia Margonari;

5) Giovanni Grasso, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 25 gennaio 1990, domiciliato a Castiglione delle Stiviere (MN), via Cesare Battisti n. 38 - codice fiscale GRS GNN 90A25 C312F - cittadino italiano.

Il Consiglio Direttivo così costituito rimarrà in carica per tre anni.

Enrico Volpi, Franco Nodari, Alessandro Perdomini e Maria Grazia Margonari, qui presenti, accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice civile o comunque dalle leggi applicabili.

Articolo 8

Le spese del presente atto e dipendenti tutte, come pure le imposte, tasse ed oneri per esso dovuti, sono a carico dell'associazione.

I comparenti autorizzano la conservazione ed il trattamento dei dati personali contenuti in questo atto, per l'esecuzione dello stesso e gli adempimenti conseguenti.

Io ho letto questo atto (**e l'allegato "B"**) ai comparenti, che - in risposta a mia domanda - lo dichiarano conforme alla loro volontà.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato "A".

Questo atto è scritto in parte da persona di mia fiducia e da me completato, su quattro pagine di un foglio.

Si sottoscrive alle ore nove e quindici.

Nodari Franco

Alessandro Perdomini

Maria Grazia Margonari

Enrico Volpi

Jacopo Balottin l.s.



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 in data 24/02/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI STATUTO E ATTO COSTITUTIVO DI COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE INTRODOTTE DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 7 DICEMBRE 2023, N. 414 "DECRETO CACER"

L'anno **duemilaventicinque** oggi **ventiquattro** del mese di **Febbraio** alle ore **20:30** nella sala consiliare, convocato dal Presidente del Consiglio comunale, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Ruolo	Presenti	Assenti	Componente	Ruolo	Presenti	Assenti
VOLPI ENRICO	SINDACO	P		GNACCARINI GIUSEPPE	LEGA - SALVINI - LOMBARDIA		AG
BIGNOTTI ALBERTO	INSIEME X VOLPI SINDACO	P		FALCONE MICHELE	FORZA ITALIA		A
MORANDI ALDO	INSIEME X VOLPI SINDACO	P		GUDEMI ROSELLA	FORZA ITALIA	P	
FINADRI STEFANO	INSIEME X VOLPI SINDACO	P		TINAZZI SEVERINO	GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA	P	
BELLOMI ANDREA	LEGA - SALVINI - LOMBARDIA	P		BIAGGI ERMINIA	GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA	P	
PINI MARIA	INSIEME X VOLPI SINDACO	P		CARISTIA MAURIZIO	PARTITO DEMOCRATICO - VOLT	P	
SIGURTA' CARLA	INSIEME X VOLPI SINDACO	P		BOSIO ERIKA	PARTITO DEMOCRATICO - VOLT	P	
TRECCANI MAURA	LEGA - SALVINI - LOMBARDIA	P		SARCINA LUCA	PARTITO DEMOCRATICO - VOLT	P	
MELLERE LIVIA	LEGA - SALVINI - LOMBARDIA	P					

Numero totale PRESENTI 15 - ASSENTI 1 - ASSENTI GIUSTIFICATI 1

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: GRASSO GIOVANNI, DARA ANDREA, GAZZURELLI ERICA, MARGONARI MARIA GRAZIA, LUCCHETTI MASSIMO.

Assiste alla seduta il Segretario generale, dott.ssa Valeria Ferro, la quale provvede alla redazione del presente verbale.



Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Stefano Finadri – nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Relaziona sul punto il Sindaco che evidenzia in primis che, alla luce delle intervenute modifiche legislative, si rende necessario provvedere nuovamente all'approvazione di uno schema di statuto e di atto costitutivo aggiornato. Specifica che l'obiettivo della comunità energetica è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ad ai soci membri. Rileva la possibilità di partecipazione anche per le imprese ma l'attività legata alla comunità energetica non deve configurarsi come attività commerciale e industriale principale.

Chiede poi che sia chiamato a relazionare il direttore di Garda uno.

Interviene, quindi, il geom. Faini. Evidenzia che, con l'istituzione di un'associazione non riconosciuta, il comune mette a disposizione "un soggetto giuridico leggero" sufficiente per questa fase di avvio.

Evidenzia che l'obiettivo più prossimo è la partecipazione ad un bando regionale in scadenza al 15 maggio che prevede un contributo del 40% in conto capitale per gli investimenti realizzati.

Interviene il Sindaco per confermare che Indecast e la Fondazione Zanetti Cominelli hanno manifestato la volontà di aderire alla CER quali soci fondatori; verrà poi garantita l'accessibilità anche ad altri operatori o cittadini.

Interviene il consigliere di maggioranza Severino Tinazzi per chiedere alcuni dettagli tecnici ai quali risponde il Geom. Massimiliano Fini specificando, in primis, che lo spirito della CER è la condivisione energetica. Prosegue inoltre indicando come il primo obiettivo sia l'autoconsumo diretto ed istantaneo ed il secondo l'eventuale cessione verso la rete.

Interviene il consigliere Rosella Guddemi per chiedere alcuni chiarimenti. Evidenzia un refuso all'art. 2 dello statuto in cui si indica la provincia di Brescia e non quella di Mantova.

Chiede la motivazione per la quale non sia stato previsto un invito pubblico a soggetti referenziati mentre si è preferita una costituzione a base ristretta.

Chiede inoltre chiarimenti in merito all'art. 10 che disciplina le cariche del consiglio direttivo e la loro nomina. In particolare chiede come vengano individuati e con quali modalità i componenti scelti da Comune, Indecast e Fondazione Zanetti e Cominelli.

Prosegue citando l'art. 19 che disciplina il funzionamento dell'Assemblea e chiedendo se sia corretto che ai soci fondatori spetti il 60% dei voti in qualità di soci fondatori mentre agli altri soci ordinari spetti soltanto il 40%, risulterebbe lesivo e non coerente con l'art. 3 che fa riferimento alla partecipazione democratica e paritaria di tutti gli associati. Conclude chiedendo se sia previsto un eventuale organo di controllo di legittimità e di regolarità contabile.

Risponde il Sindaco sottolineando come l'istituzione di una associazione in una forma "snella" consenta da subito di poter partecipare ai bandi aperti; le previsioni prettamente applicative saranno attivate in una fase successiva. Chiarisce che, in un secondo momento, la strutturazione sarà più complessa e gli aspetti evidenziati verranno presi in considerazione.

Interviene il Geom. Faini rilevando che gli obiettivi sociali che il percorso deve garantire sono esplicitati nello statuto e che "a tutti gli effetti il garante non può essere che il Comune" che stabilisce eventualmente di individuare altri soggetti come soci fondatori.

Interviene il consigliere di maggioranza Alberto Bignotti che chiede alcuni dettagli tecnici sull'iter procedurale e sui successivi passaggi.

Il Geom. Faini risponde che in questa fase si approva lo schema di atto costitutivo e di statuto e che il primo adempimento formale sarà la convocazione del Consiglio direttivo.

Il consigliere di minoranza Maurizio Caristia domanda precisazioni sulla forma giuridica della CER, sul perimetro di operatività legato alla cabina primaria e chiede a chi fa capo la stessa.


Risponde il Geom. Faini precisando che il proponente dell'impianto è il Comune e che nella fase iniziale il soggetto giuridico è l'associazione non riconosciuta, quale amministratore di kilowatt e non proprietaria dell'impianto. Il Comune e gli altri soggetti privati realizzeranno impianti per le loro necessità per poi vendere la quantità eccedente da mettere nella disponibilità della comunità energetica.

Il Geom. Faini poi, collegandosi al sito internet di GSE e utilizzando lo schermo condiviso in aula consiliare, elenca le comunità energetiche già esistenti sul territorio limitrofo e chiarisce che chi partecipa avendo già un impianto preesistente può essere solo "consumatore". Specifica che anche il Comune, già possessore di impianti, potrà prelevare dalla comunità l'eccedenza di cui ha bisogno.

Interviene il consigliere di minoranza Luca Sarcina per rivolgere due domande, una sulla cumulabilità della misura di Regione Lombardia e la misura denominata Transizione 5.0.

Risponde il Geom. Faini confermando che il finanziamento di Regione Lombardia del 40% è riservato solo ai comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti.

Il consigliere Sarcina chiede poi quale sia la posizione della Soprintendenza di Mantova rispetto alla richiesta di installazione di impianti fotovoltaici con un determinato parametro di efficienza/costo per



kw. Chiede, in particolare, se ci sia qualche modo, in vista della costituenda CER intenda "per far sentire la propria voce in questa direzione"

Il Geom. Faini replica asserendo che "la tematica è sentita". Chiarisce che, ferma la stretta competenza della Soprintendenza in materia, la condivisione energetica va in soccorso anche a chi abita o lavora nei centri storici e non ha la possibilità di realizzare un proprio impianto fotovoltaico. Una quota del premio infatti viene messa a disposizione di tali soggetti come consumatori; La seconda opportunità è che la CER può promuovere impianti collettivi in ambiti dove i vincoli non ci sono e poi consumare altrove l'energia prodotta. Conclude il suo intervento con un esempio pratico di questa opportunità.

Si dà atto che gli interventi di coloro che hanno partecipato alla discussione della presente proposta sono riportati e trascritti, dalla relativa registrazione audio, in forma integrale, nel documento depositato agli atti dell'ufficio di segreteria comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente dell'area tecnica e di seguito trascritta;

ACQUISITO, sulla citata proposta di deliberazione, il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal competente Dirigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITA, altresì, l'attestazione di assenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, resa dal Dirigente dell'area economico finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

RITENUTA la suddetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione senza la necessità di apportarvi modifiche o integrazioni;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge, dal Sindaco e da n. 14 Consiglieri presenti e aventi diritto al voto;

DELIBERA

1. *DI APPROVARE* la proposta di deliberazione del Dirigente dell'area tecnica, di seguito trascritta, nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.
2. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e si ritenga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale, sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo on line.

Successivamente, a seguito di specifica e motivata richiesta del competente Dirigente proponente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge, dal Sindaco e da n. 14 Consiglieri presenti e aventi diritto al voto;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii..

≈≈≈



OGGETTO:	APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI STATUTO E ATTO COSTITUTIVO DI COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE INTRODOTTE DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 7 DICEMBRE 2023, N. 414 "DECRETO CACER"
----------	--

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 03/04/2023 si disponeva di costituire la "Comunità di Energia Rinnovabile di Castiglione delle Stiviere" - "CER Castiglione delle Stiviere" e si approvava lo schema di statuto e di atto costitutivo dell'associazione non riconosciuta CER;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 17/04/2023 si approvava la relazione tecnica illustrativa preliminare di indirizzo alla costituzione della CER;

SPECIFICATO che, di seguito, non si è dato corso alla costituzione formale dell'associazione non riconosciuta "CER Castiglione delle Stiviere" in quanto in attesa di annunciate modifiche normative;

RICHIAMATI i principi espressi con le deliberazioni sopra indicate, quali principi fondanti alla base della costituzione di una CER, che con il presente atto il Consiglio comunale intende riproporre:

- la crisi energetica in atto chiede con urgenza una transizione energetica per costruire un nuovo modello di organizzazione sociale basato sulla produzione e sul consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili che possa portare a nuovi modelli sostenibili;
- le evoluzioni tecnologiche degli ultimi anni agevolano la costituzione di modelli innovativi di gestione delle risorse energetiche anche grazie alla presenza di linee normative europee finalizzate alla costituzione di un nuovo modello di cittadino che diventa insieme consumatore/produttore (prosumer) delle risorse, al quale deve essere garantito un accesso equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;
- il modello che unifica e integra i presupposti precedenti è quello delle "Comunità Energetiche", che ambiscono a permettere ai cittadini di aggregarsi autonomamente per la creazione di nuove forme di governance per la produzione e consumo di energia elettrica per la creazione di vantaggi diffusi ed equanimi per i singoli e per le comunità in termini sia economici ma, in prospettiva di lungo periodo, sociali di miglioramento di qualità della vita di erogazione di servizi migliori per le categorie fragili e per promuovere anche il ripopolamento delle aree interne e marginali;
- in tale contesto il ruolo delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare dei comuni risulta determinante, proponendosi come soggetto facilitatore per il coinvolgimento dei cittadini e come soggetto promotore per la creazione del processo virtuoso di creazione delle comunità energetiche;
- la Commissione Europea, nell'ambito del "Clean Energy for all Europeans Package" (CEP) ha presentato una serie coordinata di proposte che hanno portato a riformare la propria politica energetica, alla quale hanno dato seguito le Direttive 2018/2001 (che introduce le "Comunità di Energia Rinnovabile") e 944/2019 (che definisce le Comunità Energetiche dei Cittadini), che sono in fase di recepimento da parte degli Stati membri;

CONSIDERATO che:


- il Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" è stato attuato tramite Decreto Ministeriale n. 414 del 2023, implementato dalla deliberazione ARERA 727/2022/R/EEL così come integrata e modificata dalla deliberazione ARERA n. 15/2024/R/EEL;
- con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, il Ministero per l'Ambiente e per la Sicurezza Energetica ha approvato uno specifico provvedimento, volto a disciplinare l'utilizzo degli incentivi che saranno corrisposti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) individuandone opportunità, modalità di utilizzo e limiti di distribuzione;

ATTESO che:

- questo comune intende perseguire lo sviluppo di modelli innovativi di sviluppo territoriale basati sull'energia;
- si intende pertanto avviare un programma di interventi per l'incremento dell'autoconsumo energetico da fonti rinnovabili mediante gli strumenti di cui all'articolo 31 del il Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, così come implementato dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, ovvero ogni attività utile alla costituzione di CER, quali nuovi soggetti giuridici riconosciuti dalla vigente normativa nazionale di incentivazione e promozione dell'autoconsumo energetico, già incluso fra gli obiettivi della Direttiva Europea 2018/2001, anche al fine di favorire risparmi per la cittadinanza;
- le CER costituiscono uno dei modi per trasformare l'attuale sistema elettrico creando delle associazioni tra produttori e consumatori di energia, finalizzate a soddisfare il fabbisogno energetico attraverso la propria stessa produzione, realizzata mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili;

RICHIAMATO, a tal fine, l'articolo 31 del Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, che elenca i requisiti, le condizioni e le finalità delle CER:

1. I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:
 - a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
 - b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a);
 - c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
 - d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).
2. Le comunità energetiche rinnovabili operano nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;
 - b) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c), mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
 - c) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini; l'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite;
 - d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di



produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità;

- e) i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II alle condizioni e con le modalità ivi stabilite;
3. nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, lettera a), la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità;

PRESO ATTO che le suddette disposizioni legislative prevedono il ruolo attivo dei comuni, e Castiglione delle Stiviere, con la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 03/04/2023 sopra citata, aveva già manifestato la volontà di assumere il ruolo di socio fondatore di una nuova CER;

VERIFICATA la necessità di una modifica della documentazione approvata con la deliberazione di Consiglio comunale sopra indicata, alla luce delle nuove disposizioni normative introdotte dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 "DECRETO CACER";

DATO ATTO che lo statuto viene modificato con l'inserimento dei seguenti nuovi criteri legislativi:

"1.2.2.2 Atto Costitutivo/Statuto della CER

Lo Statuto o l'atto costitutivo della CER regolarmente costituita deve possedere i seguenti elementi essenziali:

- a. *l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;*
- b. *i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;*
- c. *la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);*
- d. *la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;*
- e. *è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;*
- f. *l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.*

Il perfezionamento dell'accordo avente i contenuti minimi sopra elencati deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso";

DATO ATTO che alcuni edifici pubblici e immobili, nella piena disponibilità del comune, saranno oggetto di analisi tecnica, valutazioni energetiche ed economiche inerenti alla possibilità di realizzare impianti fotovoltaici a servizio dei fabbisogni energetici per:

- gli utilizzi diretti ed istantanei delle attività in essere;
- la condivisione nella CER "Comunità di energia rinnovabile Castiglione delle Stiviere";

RIBADITA pertanto, la volontà del Consiglio comunale di costituire, sul territorio di Castiglione delle Stiviere, una CER, denominata "Comunità di Energia Rinnovabile Castiglione delle Stiviere" aggregando utenze private e pubbliche, favorendo così la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata per beneficiare degli ulteriori incentivi che saranno legati al recepimento da parte dello Stato italiano della Direttiva del Parlamento europeo 2019/944 del 5 giugno 2019;

APPURATO che la società Indecast S.r.l., interamente partecipata dal comune di Castiglione delle Stiviere, volta ad espletare pubblici servizi, e la fondazione Innocenta Zanetti e Angelo Cominelli, in qualità di ente del terzo settore, con finalità sociali, di Castiglione delle Stiviere, hanno comunicato la loro disponibilità ad aderire alla CER quali soci fondatori, e nello specifico:

- con nota acclarata al protocollo comunale al numero 2025/0005911 in data 30/01/2025, allegata al presente provvedimento (allegato A), la società Indecast S.r.l. ha trasmesso la deliberazione del proprio consiglio di amministrazione relativa all'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della CER "Comunità di energia rinnovabile Castiglione delle Stiviere" confermando inoltre l'adesione alla costituenda associazione in qualità di socio fondatore;
- con nota acclarata al protocollo comunale al numero 2025/0009723 in data 17/02/2025, allegata al presente provvedimento (allegato B), la fondazione Innocenta Zanetti e Angelo Cominelli di Castiglione delle Stiviere ha trasmesso la deliberazione del proprio consiglio di amministrazione relativa all'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della CER "Comunità di energia rinnovabile Castiglione delle Stiviere" confermando inoltre l'adesione alla costituenda associazione in qualità di socio fondatore;

DATO ATTO che la natura giuridica della CER è di Associazione non riconosciuta;

VISTO l'art. 36 del Codice civile, in base al quale la disciplina dell'organizzazione di un'associazione non riconosciuta è rimessa all'autonomia degli associati espressa nello Statuto che accompagna l'atto costitutivo;

VISTI:

- la bozza dell'atto costitutivo associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, (allegato C);
- lo statuto dell'associazione (allegato D);

allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTI i documenti confacenti alle esigenze di questo comune e conformi alle sue finalità istituzionali;

RITENUTO opportuno addivenire in tempi rapidi alla costituzione della CER per poi prevedere l'ingresso, con le modalità che saranno determinate dallo statuto dell'associazione non riconosciuta, dei soci ammissibili in base ai requisiti richiesti dalla normativa succitata;


SPECIFICATO che l'approvazione della presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

TUTTO ciò premesso e considerato,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e descritte,

1. *DI APPROVARE* il nuovo schema di atto costitutivo dell'associazione non riconosciuta "Comunità di energia rinnovabile Castiglione delle Stiviere", allegato alla presente deliberazione (allegato C).
2. *DI APPROVARE* il nuovo schema di statuto dell'associazione non riconosciuta "Comunità di energia rinnovabile Castiglione delle Stiviere", allegato alla presente deliberazione (allegato D).
3. *DI PRENDERE ATTO* della disponibilità ad aderire alla CER quali soci fondatori, della società Indecast S.r.l., interamente partecipata dal comune di Castiglione delle Stiviere, volta ad espletare pubblici servizi, e la fondazione Innocenta Zanetti e Angelo Cominelli, in qualità di ente del terzo settore, con finalità sociali.
4. *DI AUTORIZZARE* sin d'ora il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del comune di Castiglione delle Stiviere, a sottoscrivere l'atto costitutivo della "Comunità di energia rinnovabile Castiglione delle Stiviere" con la società Indecast S.r.l. e la fondazione Innocenta Zanetti e Angelo Cominelli di Castiglione delle Stiviere quali ulteriori soci fondatori.
5. *DI DARE ATTO* che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.
6. *DI DICHIARARE*, il conseguente verbale di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti.



Letto, confermato e sottoscritto.


Il Presidente
dott. Stefano Finadri

Il Segretario generale
dott.ssa Valeria Ferro

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario generale
dott.ssa Valeria Ferro

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.




Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico

(art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto **Dott. Jacopo Balottin, notaio in Castiglione delle Stiviere**, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Mantova, che la presente copia redatta su supporto cartaceo composta di numero 10 (dieci) pagine su 6 (sei) fogli, escluso il presente, è conforme al documento informatico firmato con firma digitale da Ferro Valeria codice fiscale FRR VLR 81P51 B157B e da Finadri Stefano codice fiscale FND SFN 49C11 C312M, firme digitali la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica E-Sign, ove risulta la vigenza del certificato di dette firme digitali apposte in data 8 (otto) aprile 2025 (duemilaventicinque) alle ore 08:17 e 08:39.

Copia formata ai sensi dell'art. 57 bis L.N.

Castiglione delle Stiviere, 10 giugno 2025.

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The signature is stylized and appears to be 'J. Balottin'. The seal is partially obscured by the signature but is clearly visible as a circular stamp with some illegible text inside.

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
«COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE»**

Art. 1

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata:

“COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE”, in breve “CER CASTIGLIONE DELLE STIVIERE”.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Art. 2

L'Associazione ha sede nel Comune di Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 21, è a tempo indeterminato.

Art. 3

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati delle attività previste dalle disposizioni vigenti per le “Comunità Energetiche Rinnovabili”, realizzando così un'attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'Associazione ha per oggetto la “Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili” di cui alla Direttiva sulle energie rinnovabili (Direttiva UE 2018/2001), in cui sono riportate le definizioni di autoconsumo collettivo e di Comunità di Energia Rinnovabile (CER), alla Direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica (Direttiva UE 2019/944) che definisce la Comunità Energetica dei Cittadini (CEC), nonché alle correlative norme di recepimento nell'ordinamento italiano e agli atti di regolazione della materia delle competenti Autorità.

L'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari.

L'Associazione si propone altresì di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- la tutela dell'ambiente;
- il risparmio energetico;
- la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- la produzione di energia sul territorio;
- l'autosufficienza energetica;
- il contrasto alla povertà energetica. Inoltre, l'Associazione potrà:
- realizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- realizzare impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo e al fine di permettere agli associati la condivisione di energia elettrica all'interno della comunità energetica.


La Comunità energetica è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria.

La partecipazione all'Associazione “CER Castiglione delle Stiviere” non può

Monica Lorenza Monperré

Enrico Vell.

Alessandro Picobonini
Walter...



costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente sia in accordo o mediante terzi:

- la partecipazione all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- la promozione di attività con finalità sociale e il sostegno di azioni a favore di categorie fragili come meglio dettagliato da apposito regolamento;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi e/o altri organismi pubblici e privati aventi finalità affini.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati per il miglior conseguimento degli scopi sociali e potrà anche compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali comunque, sia direttamente e indirettamente, attinenti ai medesimi, compresi l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali, unicamente laddove le suddette attività siano necessarie o opportune per il perseguimento delle finalità e degli scopi sociali. Resta esclusa la possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowd funding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge.

È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge. L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione agli associati di una remunerazione economica ai

loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.
La CER, ovvero il soggetto cui la stessa abbia conferito mandato senza rappresentanza, è il soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

Art. 4

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione si avvale delle seguenti risorse economiche:

- beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali se dovute;
- eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- eventuali fondi di riserva;
- eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dal d.lgs. n. 199 del 2021, i contributi ARERA;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 5

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Art. 6

Sono ammessi come associati le persone fisiche, le piccole e medie imprese, gli enti territoriali o autorità locali, compresa l'amministrazione comunale, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale e gli altri soggetti che producono e/o consumano energia e che rispondono ai requisiti della normativa vigente, residenti o aventi sede nel territorio comunale in cui sono ubicati gli impianti di produzione nella disponibilità della comunità di energia rinnovabile.

I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione nella disponibilità della comunità di energia rinnovabile.

Per le piccole medie imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile è ammessa a condizione che non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.



Roberto Morfoni

Enrico Volpi

Alessandro Perobonini
Wolpi

Gli associati si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione;
- onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo; gli associati onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della CER Castiglione delle Stiviere, non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia; gli associati onorari partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. Gli associati onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.

Tutti gli associati, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti, se previsto, al versamento della quota associativa nell'importo eventualmente stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

La qualifica di associato, ad esclusione di quelli onorari, dà diritto:

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare alla redistribuzione di quanto ottenuto dalla Comunità energetica a titolo di incentivo assicurando in ogni caso che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'All. 1 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione e sulla base di quanto stabilito da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti attuate dall'Associazione;
- a deliberare sull'utilizzo degli incentivi ottenuti dalla Comunità energetica, sul contributo di valorizzazione ARERA, nonché sugli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica.

La qualifica di associato ordinario è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Regolamento dallo stesso approvato, contro la cui decisione è ammesso reclamo all'Assemblea, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto legale, fiscale, operativo, conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione nel rispetto del Regolamento e secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'Associazione non dispone

limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati ed alla loro partecipazione alla vita associativa. L'iscrizione decorre dalla data stabilita con delibera del Consiglio Direttivo.

I rappresentanti legali dei soci, se persone giuridiche, possono indicare i nominativi di chi li rappresenta in assemblea, con facoltà di revoca e/o sostituzione.

Art. 7

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e reiterati almeno due volte, su delibera motivata a maggioranza dell'assemblea, alla esclusione del socio, che può essere determinata, in caso di urgenza, anche dal Consiglio Direttivo, con necessità di ratifica da parte dell'assemblea entro tre mesi.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità dell'associato o per morosità dello stesso nel versamento della eventuale quota di associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

È considerato moroso l'associato che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

Art. 8

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

Le dimissioni devono essere indirizzate al Presidente anche tramite PEC ed hanno effetto dopo 60 giorni dalla presentazione.

Per gli associati è sempre possibile uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti, quali a titolo esemplificativo la costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici, per cui la perdita della qualità di associato dà diritto alla restituzione, ma solo quando le somme da restituire siano reintegrate nel loro intero ammontare da parte di altri associati; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

Art. 9


Gli organi della CER Castiglione delle Stiviere sono:

- l'Assemblea degli associati
- il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato Tecnico Scientifico

Le cariche sopra citate sono tutte ricoperte a titolo gratuito.

Art. 10

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (d'ora in poi semplicemente C.D.) composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti anche tra i non associati. Un terzo dei componenti del C.D., con arrotondamento all'unità superiore, vengono nominati dal Comune di Castiglione delle Stiviere; i restanti componenti sono nominati



Mario Provia Manzoni

Enrico Volpi

Alessandro Jeronimi
Ugo

dall'Assemblea secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

Il primo C.D. viene nominato e indicato nell'atto costitutivo dai fondatori, in sede di costituzione dell'Associazione, anche con riferimento al Presidente ed al numero dei componenti del C.D, che potrà in seguito essere modificato dall'Assemblea secondo le maggioranze ordinarie. I rappresentanti legali dei fondatori possono delegare altri soggetti che li rappresentano nel C.D.

I componenti del CD durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte.

Il rinnovo del C.D. avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Il C.D. si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.³

Il C.D. è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, tramite e-mail ordinaria e/o PEC, a cura del Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. In caso di convocazioni inerenti situazioni di carattere urgente il termine di preavviso è ridotto a due giorni.

Le sedute del C.D. e dell'assemblea, su disposizione del Presidente, possono svolgersi anche in modalità telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, potendo ciascun componente collegarsi simultaneamente da remoto e non essere presente presso la sede. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di: a) visione degli atti della riunione; b) intervento nella discussione; c) votazione.

Le sedute, se disposto dal Presidente, possono svolgersi anche in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica ma con la presenza fisica presso il luogo di convocazione almeno del Presidente e del Segretario.

Art. 11

Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dallo stesso tra i membri indicati dal Comune di Castiglione delle Stiviere .

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il C.D. e l'Assemblea degli associati, curare l'esecuzione delle deliberazioni del C.D. e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il C.D. e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del C.D., salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Il Presidente, in quanto legale rappresentante dell'Associazione, sulla base di conforme indirizzo espresso dal C.D. , conferisce mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, al referente della Comunità energetica rinnovabile ai fini della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al trattamento dei dati e a sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio.

Il Consiglio Direttivo provvede inoltre a nominare, al suo interno, un Vicepresidente, un Tesoriere e un segretario: la carica di Vicepresidente può essere cumulata con quella di Tesoriere.

Funzione del Vicepresidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura inoltre: la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione; cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi associati, cura i rapporti tra gli associati e l'Associazione, provvede al tesseramento dei nuovi associati e all'aggiornamento del registro relativo.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei suoi membri, entro 15 giorni da tale richiesta e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'ammontare dell'eventuale quota sociale.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea degli associati dal presente Statuto.

Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti, determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

Art. 14

Il C.D. può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, o, previo parere favorevole dell'assemblea, anche a uno degli associati, previa chiara individuazione delle deleghe attribuite.

Art. 15

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti gli associati.


Gli associati sono convocati in assemblea dal Presidente, anche su richiesta del Consiglio Direttivo o di 1/3 degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza, riconosciuta tale dall'assemblea nel corso della stessa seduta convocata, la convocazione può avvenire tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Anche l'Assemblea può svolgersi in via telematica con le regole indicate dall'art 10 dello statuto.

Art. 16

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal C.D., sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del C.D., sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad essa



Renzo Luca Morfano

Enrico Valfi

Alessandro Perdomini
Walter

demandato per Statuto.

Art. 17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento, se dovuta, della quota annua di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare esclusivamente da altri associati, ma nessun associato può portare più di tre voti oltre al proprio.

La delega, per essere efficace, deve risultare da atto scritto.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.D. o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea, in caso di assenza del Segretario, nomina un segretario tra gli associati presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

L'assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di tanti associati che rappresentino almeno la metà dei millesimi in caso di prima convocazione e senza alcun quorum partecipativo in seconda convocazione e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti dei millesimi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti in caso di prima convocazione e la presenza della metà dei millesimi degli associati in seconda convocazione ed il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti. In caso alla seconda convocazione non si raggiunga il quorum richiesto, verrà convocata una terza assemblea per la quale non sarà previsto alcun quorum partecipativo e l'assemblea delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti.

Il voto degli associati fondatori dovrà avere un peso pari 60% del totale dei voti validi espressi ripartiti tra i fondatori. Il restante 40% dei voti verrà ripartito tra gli associati ordinari.

Ogni associato è portatore di un voto, espresso in millesimi, determinato come segue: i soci fondatori detengono complessivamente 600 millesimi ripartiti tra essi in base alle quote di partecipazione; gli associati ordinari detengono complessivamente 400 millesimi ripartiti tra essi in parti uguali, sulla base del numero degli associati al 31 marzo di ogni anno.

In caso di convocazione di assemblea infra-annuale gli associati aventi diritto di voto, espressi in millesimi, saranno quelli le cui richieste di adesione sono state ratificate dal consiglio direttivo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Art. 20

Il Comitato Tecnico Scientifico (d'ora in poi C.T.S.) è composto dal Presidente del C.D., dal Vicepresidente del C.D. e dagli associati onorari, nominati dal C.D.

Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di Lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.

Art. 21

L'associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o divenuto impossibile, per il venire a mancare di tutti gli associati. Oltre a tali casi previsti dalle norme del Codice civile, lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con maggioranza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati o per volontà di tutti i soci fondatori; l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 22

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché eventuali indirizzi da parte del Comune di Castiglione delle Stiviere.

In particolare, in base alla vigente normativa, gli associati:

- mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi nello specifico concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- hanno accesso in maniera preventiva, completa ed adeguata all'informativa sui benefici loro spettanti e derivanti dalla Tariffa Premio
- aderendo all'associazione individuano univocamente come soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa il referente cui sia conferito tale ruolo, con apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, dal Presidente dell'Associazione, sulla base di espressa determinazione del C.D., demandando allo stesso la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici GSE Spa.

L'attività dell'associazione, i rapporti tra associati e con i terzi, i criteri e modalità di ammissione delle domande degli associati, oltre che dallo Statuto, sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal C.D. che sarà vincolante per tutti gli associati dal *momento dell'adesione alla Associazione.



Enrico Volpi
Maurizio Krefowin
Alessandro Perdomini
Ugo Geronzi